

## **I sistemi di trattamento delle acque reflue: Italia in forte ritardo.**

**A cura di Cristian Rovito**

*Sottufficiale del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera -*

Il Commissario all'ambiente Janez Potočnik nello scorso mese di maggio ha inviato un parere motivato chiedendo all'Italia di assicurare che le acque reflue prodotte dagli agglomerati con più di 10 000 abitanti, scaricate in aree sensibili, siano adeguatamente trattate. La mancanza di idonei sistemi di raccolta e trattamento, che avrebbero dovuto essere istituiti già dal 1998, comporta rischi per la salute umana, le acque interne e l'ambiente marino. Il "ministro europeo dell'ambiente" motiva tale atto sulla base della riscontrata lentezza con cui le Istituzioni nazionali, quindi l'Italia nel suo complesso, procedono nel conformarsi alla normativa comunitaria in materia di trattamento di acque reflue urbane.

Occorre ricordare che, ai sensi dell'art. 73, comma 1, lett. i) del Dlgs 152/06 e s.m. e i., per "acque reflue urbane" devono intendersi "le *acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche*<sup>1</sup>, *di acque reflue industriali*<sup>2</sup> ovvero *meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato*."

La normativa comunitaria di settore prevede altresì che gli Stati membri assicurino che le acque entranti nei sistemi di raccolta e prima che siano scaricate nel mare o in acqua dolce, subiscano un trattamento "secondario" al fine di rimuoverne le sostanze inquinanti. Le variazioni stagionali di carico delle acque reflue, registrabili prevalentemente nel periodo estivo nelle località turistico – balneari (ricordiamo che l'Italia dispone di un patrimonio costituito da circa ottomila chilometri di coste), devono inoltre essere adeguatamente fronteggiate dai citati impianti di trattamento.

In merito, è opportuno enunciare la differenza che intercorre tra la nozione di "depuratore" e quello di "impianto di trattamento". Nel linguaggio ordinario (non sempre coincidente con quello giuridico, si pensi ad esempio "al vigile urbano che ha fatto la multa") molto spesso si tende, **(chiarimolo e sottoscriviamolo da subito, erroneamente)**, a confondere i due concetti giuridici, che ribadiamo ancora una volta, intendono due tipologie di impianti diversi, sia sotto il profilo prettamente tecnico, sia sotto il profilo delle funzioni cui sono chiamati ad assolvere, in base alle quali vengono realizzati.

Il "depuratore" (generalmente assimilato al depuratore comunale che tratta acque reflue domestiche – fognatura, ma che può essere gestito anche da un privato) e "l'impianto di trattamento" subiscono una prima differenziazione, peraltro non solo terminologia (ma essenzialmente sostanziale e formale) attraverso la differenziazione che l'attuale TUA opera tra "acque reflue" (domestiche, industriali, etc.) e "rifiuti liquidi" (compresi rifiuti liquidi costituiti da acque reflue). Differenziazione che peraltro già esisteva con la vigenza del Dlgs 22/97, meglio conosciuto come "decreto Ronchi", e il Dlgs 152/99, meglio noto come "decreto acque).

I "rifiuti liquidi" ordinari ed i "rifiuti liquidi costituiti da acque reflue" sono disciplinati dalla parte IV del DLgs 152/06; di conseguenza l'impianto tecnologico relativo assume la qualifica di "impianto di trattamento rifiuti" (liquidi).

Le "acque reflue" di uno "scarico", invece, sono disciplinate, dalla parte III del DLgs 152/06 e l'impianto relativo assume la qualifica formale di "depuratore".

Si badi bene che la tecnologia impiantistica può essere in ambedue i casi identica: a livello strutturale e di immagine esterna l'impianto può essere fungibile ed identico. Quello che differenzia i due campi sopra delineati, dunque, non è la tecnologia dell'impianto ma l'uso che di tale impianto viene svolto. E soprattutto il tipo di liquame che viene introitato ma ancora prima l'origine e la destinazione di questo liquame. Mentre un "depuratore" è realizzato e destinato a "depurare", l'impianto di trattamento è realizzato e destinato a "trattare" i liquami.

Riproponiamo di seguito un significativo schema riassuntivo elaborato dal nostro direttore:

- 1) da una fonte di produzione di "rifiuti liquidi" normali oppure di "rifiuti liquidi costituiti da acque reflue" deriva un sistema normativo di deposito, gestione, trasporto e smaltimento o recupero finale che viene totalmente ed unicamente disciplinato dalla Parte IV del DLgs 152/06; **l'impianto che si trova su questa linea di gestione è di "trattamento rifiuti liquidi"** (e non un depuratore);
- 2) da una fonte di produzione di uno "scarico" deriva un sistema normativo di regolamentazione di tale riversamento di acque reflue (domestiche, industriali, etc.) verso un corpo ricettore che viene totalmente ed unicamente disciplinato **dalla Parte III del DLgs 152/06; l'impianto che si trova su questa linea di scarico è un "depuratore" di "acque reflue"**<sup>3</sup>.

Il depuratore è un impianto che interviene sulle acque reflue nella linea dello scarico prima del riversamento dei liquami nel corpo ricettore con il fine di abbattere il livello tabellare degli elementi inquinanti per adeguare lo scarico ai parametri stabiliti dalle tabelle allegate al TUA. Anche la Corte di Cassazione ha sentenziato su questo schema riepilogativo, precisandone la natura formale.

Quando un insediamento produttivo sia dotato di un impianto di depurazione destinato esclusivamente al trattamento delle acque reflue del ciclo produttivo dell'insediamento stesso, lo scarico delle medesime acque, effettuato attraverso il suddetto impianto, è sottratto alla sfera di applicabilità della normativa sui rifiuti (si applica la parte III e non la parte IV del TUA e quindi si parlerà di “depuratore” e non di “impianto di trattamento”).

Va ancora sottolineato che il depuratore non si presenta come un obbligo giuridico codificato per le aziende in senso stretto. Infatti nella parte III del TUA il depuratore non appare imposto come un obbligo giuridico in se stesso perché il titolare dell'azienda non è obbligato dalla legge ad installare un depuratore. *A contraris*, è obbligato a rispettare il regime tabellare. Le due cose, anche se di fatto sostanzialmente coincidono, a livello puramente formale sono totalmente diverse. Allo stato attuale, in Italia risultano essere 143 le città disseminate sul territorio del paese non ancora collegate ad un impianto fognario adeguato, prive di impianti per il trattamento secondario e/o non in grado di assicurare una capacità sufficiente per gestire le variazioni di carico delle acque reflue. Nonostante i molti progressi compiuti negli anni e gli avvertimenti precedenti, 13 anni dopo il termine fissato, il bel Paese non ha ancora rispettato quanto prescritto dalle norme comunitarie. Il termine stabilito per l'adempimento ammonta a due mesi dalla data di notifica del parere motivato<sup>4</sup>.

L'adozione di un parere motivato è quasi sempre propedeutico al deferimento alla Corte di Giustizia dell'UE. Secondo quanto previsto dalla direttiva sul trattamento delle acque reflue urbane, gli Stati membri sono tenuti ad assicurarsi che gli agglomerati (città, centri urbani, insediamenti) raccolgano e trattino in modo adeguato le proprie acque reflue urbane. Le acque reflue non trattate possono essere contaminate da batteri e virus dannosi e rappresentano pertanto un rischio per la salute pubblica. Esse contengono tra l'altro nutrienti come l'azoto e il fosforo che possono danneggiare le acque dolci e l'ambiente marino favorendo la crescita eccessiva di alghe che soffocano le altre forme di vita, processo conosciuto come eutrofizzazione.

In ultima analisi, ricordiamo che già con il comunicato n. IP/10/528 del maggio 2010 la Commissione Europea decise di deferire l'Italia alla Corte di Giustizia dell'UE per non essersi conformata alla normativa sul trattamento delle acque reflue urbane entro il 2000, relativamente alle città di dimensioni maggiori (con oltre 15 000 abitanti) che non scaricano in aree sensibili. Infine, proseguono ancora gli accertamenti volti a verificare lo stato del “trattamento delle acque reflue” negli agglomerati di dimensioni inferiori, per i quali il termine per conformarsi è scaduto nel 2005.

Cristian Rovito

*Pubblicato il 2 agosto 2011*

- <sup>1</sup> Le acque reflue domestiche sono acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche; si pensi ad esempio alle acque reflue domestiche di un condominio riversate, a mezzo apposita condotta, nel sistema fognario – art. 73, comma 1, lett. gi) DLgs 152/06 e s. m. e i.;
- <sup>2</sup> Le acque reflue industriali sono da intendersi come qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento - art. 73, comma 1, lett. h) DLgs 152/06 e s. m. e i.;
- <sup>3</sup> Dal volume Scarichi & “Scarichi” - La disciplina normativa dei liquami aziendali, privati e pubblici tra regole e prassi – di Maurizio Santoloci e Valentina Vattani, 2011;
- <sup>4</sup> La commissione Europea rappresenta l’interesse europeo comune a tutti gli Stati membri dell’Unione. Assolve quattro funzioni fondamentali:
  1. svolge il ruolo di custode dei trattati e vigila, pertanto, sul rispetto e sulla corretta applicazione della legislazione comunitaria da parte degli Stati membri. **In caso di violazione di una norma comunitaria, spetta alla Commissione emanare un parere motivato e, se necessario, adire alla Corte di Giustizia (art. 211 TCE);**
  2. è il motore della politica comunitaria: la Commissione ha, infatti, il monopolio dell’iniziativa legislativa. Spetta ad essa presentare al Consiglio e al Parlamento proposte e progetti di normativa comunitaria (art. 211 TCE);
  3. in quanto organo esecutivo dell’UE, dirige ed esegue le politiche ed il bilancio dell’Unione (art. 211 TCE);rappresenta l’Unione Europea a livello internazionale ed assicura la negoziazione di accordi con le organizzazioni internazionali o i paesi terzi, ivi compresi gli accordi di adesione con i futuri stati membri; dal volume “Diritto dell’Unione europea. Manuale breve. Di A. M. Calamia e V. Vigiak, 2011.